

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1836

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CANNELONGA, REICHLIN, VACCA, GRADUATA, TOMA**

*Presentata il 26 giugno 1984*

Istituzione dell'università degli studi di Foggia

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il quadro economico, sociale e culturale della provincia di Foggia entro cui si inseriva, nel 1973, la proposta di istituzione di una università statale a Foggia, avanzata dal gruppo comunista nella sesta legislatura, si è andato sempre più modificando nell'arco di questo decennio. La situazione si è modificata — per lo più in peggio — perfino rispetto al «quadro» che si aveva presente al momento della ripresentazione della proposta nell'ottava legislatura.

Il mutamento delle condizioni di quello scenario non presenta aspetti lineari e facilmente leggibili. Siamo in presenza di una complessità e mobilità di elementi che autorizzano a giudizi differenziati.

Non tutto, intanto, è positivo. Permane, e si è andata anzi aggravando, una difficoltà generale nel settore industriale per la crisi che ha investito gli insediamenti a partecipazione statale. Nel contempo si è aggravata notevolmente la crisi di una serie di piccole e medie imprese di manufatti nel settore metalmeccanico, dell'edilizia, dell'industria alimentare (Buitoni, Zuccherificio Cavarzere, Ciriò), collegate alle risorse del Tavoliere. I livelli occupazionali sono scesi notevolmente tanto da far arrivare a circa 45.000 il numero dei disoccupati. Fenomeni di urbanizzazione, concentratisi nei più importanti comuni della provincia, hanno sguarnito ulteriormente l'area subappenninica, ponendo gravi problemi di equili-

brio territoriale e di programmazione economica. Bassa è la qualità del terziario e dei servizi.

La pianificazione urbana e la gestione del territorio sono angustiate da concezioni meramente edilizie e non si collegano all'agricoltura e ad una progrediente vitalità nel settore artigiano, piccolo-industriale, cooperativo.

Viene denunciato un acutizzarsi dello stesso disagio sociale documentato da alcune indagini effettuate su tutto il territorio nazionale da importanti centri di ricerca. La Capitanata è stata infatti classificata dal CESPE al terzultimo posto di una graduatoria nazionale della « vivibilità » delle province italiane. L'indagine sottolinea dunque l'accentuato « disagio sociale » di questa provincia meridionale non certo priva di grandi risorse umane e materiali. Il CENSIS colloca la provincia di Foggia all'ottantacinquesimo posto della graduatoria delle province italiane.

Si è tuttavia registrato in questi anni, nonostante i ritardi di attuazione, un rinnovamento profondo nelle campagne, grazie ai piani di irrigazione. Nel 1985 dovrebbero essere completate le reti che forniranno acqua a oltre 200 mila ettari del Tavoliere. Una vera rivoluzione economica che investe non solo il settore primario, ma la stessa economia della città, richiedendo un'adeguata ristrutturazione delle infrastrutture e dei servizi, incidendo nel settore agro-industriale, aprendo un nuovo tipo di mercato interno e internazionale.

Un altro polo dello sviluppo si configura nell'area garganica. Il porto di Manfredonia registra già oggi un carico di tonnellaggio, ai fini industriali e commerciali, che colloca questa importante infrastruttura tra i primi posti dei porti del basso Adriatico.

L'industria chimica dell'ANIC, pur nelle difficoltà in cui versa tutto il settore chimico, nazionale e meridionale, è stato l'elemento dinamico di una ripresa economica che si è legata con l'industria turistica, il cui rilievo si è evidenziato con l'aumento costante delle presenze turisti-

che e lo sviluppo — spontaneo e non debitamente controllato e organizzativo, purtroppo — del settore alberghiero e delle infrastrutture di servizio.

Da questi riferimenti schematici si può rapidamente inferire che, a fronte di uno sviluppo integrale, e a volte distorto, emergono potenzialità e bisogni che richiedono un adeguato sostegno tecnico, scientifico e di ricerca.

Il processo di scolarizzazione di massa non ha trovato esito in specializzazioni, competenze nuove, e, per il mancato quadro di certezze economiche e di finalizzazioni tecniche e scientifiche, si è degradato e dequalificato. Manca una organizzazione di riferimento perfino per le sezioni, gli istituti, i laboratori di ricerca che pur operano nella provincia.

L'istituzione dell'università deve essere dunque considerata in una prospettiva di medio-lungo periodo che possa inserirsi ed integrarsi nel movimento stesso del rinnovamento e nelle rinascite di una parte importante del Mezzogiorno. Questa esigenza è stata riconosciuta dalla stessa legge di programmazione 14 agosto 1982, n. 590: « Istituzione di nuove università », che appunto all'articolo 1, sesto comma, prevede che nel quadro del primo piano di sviluppo quadriennale dovrà essere realizzata una migliore articolazione territoriale delle università pugliesi.

Essa deve essere intesa sia come luogo deputato alla ricerca sia, anche, come infrastruttura di servizio, a disposizione cioè di una comunità che vuole risolvere i suoi problemi con gli strumenti di conoscenza adeguati ad un progetto non spontaneo né elementare di ripresa.

Recenti indagini hanno dato un supporto statistico per far ritenere la provincia di Foggia un bacino di utenza sufficiente ad alimentare un nuovo insediamento universitario.

Ma tale calcolo non giustificherebbe da solo una nuova istituzione universitaria. Siamo profondamente convinti infatti che l'assetto regionale possa e debba essere considerato un modello primario per convalidare un ateneo a Foggia.

Per questo la nostra proposta fa espresso riferimento all'elemento connettivo territoriale regionale e ai necessari nessi interregionali perché possa pretendere, a tutti gli effetti e diritti alla riconferma di Foggia come terzo centro universitario pugliese, così come ripetutamente è stato sottolineato dall'assemblea regionale. In particolare, il piano regionale di sviluppo precisa questa scelta affermando tra l'altro: « Fondate esigenze di riequilibrio complessivo del sistema universitario pugliese richiedono la realizzazione del terzo centro universitario in terra di Capitanata. In pratica lo stesso disegno strategico, indicato nella politica del territorio attraverso l'organizzazione di tre grandi sistemi urbani (arco jonico salentino, Puglia centrale, Capitanata), deve trovare nel sistema dei servizi superiori, quale punto di riferimento, il terzo centro universitario della Capitanata e la crescita di centri di ricerca pubblici e privati ».

L'articolato della proposta di legge rispecchia questa esigenza (articoli 1 e 2); indica in alcune facoltà scientifiche i collegamenti con i processi di industrializzazione portanti per l'economia provinciale e regionale e per dare un nuovo assetto al territorio; nella facoltà di agraria con i corsi in scienze agrarie, delle prepara-

zioni alimentari, scienze forestali, scienze per la produzione animali, e con la facoltà di ingegneria agraria e forestale il perno su cui ruota la suscettibilità economica della zona; nella facoltà di scienze statistiche ed economiche il supporto di base per l'indagine delle risorse e per l'analisi scientifica dell'organizzazione e dell'indirizzo dei fattori produttivi; sia con la facoltà di chimica, fisica e matematica, sia con quelle di ingegneria si vuole stabilire un rapporto tra una ricerca pura (da collegarsi ai grandi centri di ricerca europei e punto di contatto con quelli nord-africani e medio-orientali) e una ricerca applicata che dia allo sviluppo agro-industriale e industriale meridionale un supporto di alta ricerca tecnologica. Con la facoltà di scienze psicomotorie si vuole dare un approdo scientifico adeguato alla sezione staccata dell'ISEF a Foggia.

Allineata alle nuove disposizioni circa l'organizzazione degli studi universitari, la proposta di legge indica nel dipartimento il momento qualificante di aggregazione scientifica (articolo 4), e detta norme relative alla fase transitoria (Comitato tecnico amministrativo e Comitato ordinatore: articoli 4-11) nonché disposizioni finanziarie (articolo 14).

PAGINA BIANCA

**PROPOSTA DI LEGGE**

PAGINA BIANCA

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

A decorrere dall'anno accademico 1984-1985 è istituita l'Università statale degli studi di Foggia.

Alla sua attuazione si provvede con gradualità di intervento, seguendo criteri e operando scelte di riequilibrio territoriale regionale nell'ambito delle università pugliesi.

Essa è compresa fra quelle previste dall'articolo 1, n. 1), del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni ed integrazioni, in attuazione dell'articolo 1 della legge 14 agosto 1982, n. 590.

## ART. 2.

L'università degli studi di Foggia può disporre, ai fini della ricerca scientifica e prioritariamente per progetti finalizzati che riguardino lo sviluppo economico della provincia di Foggia, della regione Puglia e di aree di interesse interregionale, di laboratori e centri di ricerca situati anche in località diverse.

Le università della Puglia possono partecipare, secondo le modalità di cui al successivo articolo 5, alla costituzione di appositi laboratori o centri di qualificazione e riqualificazione professionale, di ricerca applicata ed assistenza tecnica, quando ciò sia richiesto da specifiche e prioritarie necessità dello sviluppo regionale ed interregionale.

## ART. 3.

L'università degli studi di Foggia comprende le seguenti facoltà, da organizzare nell'ambito di dipartimenti, e, in sede di

prima applicazione della presente legge, i corsi di laurea a fianco di ciascuna indicati:

a) scienze matematiche, fisiche e naturali, con i corsi di laurea in matematica, fisica e chimica;

b) agraria, con i corsi di laurea in scienze agrarie, scienze delle preparazioni alimentari, scienze forestali, scienze per la produzione animale;

c) ingegneria: agraria, chimica, forestale, meccanica, elettronica (robotica);

d) scienze statistiche ad indirizzo economico;

e) scuole di specializzazione post-diploma e post-laurea;

f) scienze psico-motorie.

#### ART. 4.

L'università degli studi di Foggia si organizza in facoltà e dipartimenti, secondo le modalità previste dallo statuto di cui all'articolo 5.

Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottarsi su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentita la prima sezione del Consiglio superiore del Ministero suddetto, saranno dettate le disposizioni concernenti l'organizzazione delle facoltà in dipartimenti e il relativo funzionamento.

Nello stesso decreto è disciplinato inoltre lo svolgimento delle attività successive al conseguimento della laurea, che dovranno effettuarsi nell'ambito del dipartimento, nonché le modalità per la costituzione di istituti e biblioteche che saranno previsti nell'ambito esclusivo del dipartimento medesimo.

Al dipartimento può essere concessa l'autonomia amministrativa nella gestione dei fondi ad essa assegnati, nel quadro del bilancio dell'università.

## ART. 5.

Entro centottanta giorni dalla data del decreto di nomina del comitato ordinatore e in attesa della costituzione del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 10, sono emanate dal comitato tecnico-amministrativo di cui all'articolo 8, sentito il parere del consiglio regionale universitario, nelle forme e modalità previste dall'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvate con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, le proposte di statuto dell'università degli studi di Foggia. Tali proposte devono essere trasmesse al consiglio universitario nazionale entro 6 mesi.

## ART. 6.

È istituito il comitato regionale di coordinamento delle università pugliesi. Esso è formato dai rettori delle università di Bari, Lecce e Foggia e dai presidi delle relative facoltà. Il comitato viene presieduto dal rettore della università di Bari.

Il comitato coordina le attività delle sedi universitarie in materia di diritto allo studio e di utilizzazione e sviluppo delle strutture universitarie della regione.

È istituito altresì, il consiglio regionale universitario. Esso è composto da:

- a) i membri del comitato regionale di coordinamento;
- b) un rappresentante per ogni consiglio di amministrazione dei tre atenei;
- c) tre rappresentanti del consiglio regionale pugliese;
- d) i rappresentanti delle cinque province pugliesi;
- e) un rappresentante rispettivamente dei comuni di Bari, di Lecce e di Foggia.

Alla elezione dei membri di cui alle lettere c), d) ed e) deve essere assicurata la partecipazione delle minoranze nella misura di almeno un terzo.

## ART. 7.

Il consiglio regionale universitario ha funzione consultiva per quanto riguarda la programmazione territoriale, le convenzioni, la politica del diritto allo studio. In particolare esso formula proposte alla regione e alle università per:

a) il coordinamento, anche mediante programmi finalizzati, fra la politica didattica e scientifica dell'università e gli obiettivi di sviluppo civile, culturale, economico e sociale della regione stabiliti dalla programmazione regionale;

b) lo sviluppo di una politica del diritto allo studio che sia imperniata sul potenziamento delle strutture e dei servizi e che preveda l'utilizzo di tali strumenti anche per incentivare l'accesso ai vari corsi di laurea, in relazione agli obiettivi di cui alla lettera a);

c) l'uso di attrezzature dell'università e delle sue strutture didattiche e scientifiche anche per l'attività di aggiornamento, qualificazione e riqualificazione.

Inoltre il consiglio regionale universitario formula proposte per la programmazione dello sviluppo universitario, per la costituzione ed i programmi di attività dei laboratori o centri di cui al secondo comma dell'articolo 2 della presente legge.

## ART. 8.

Il Ministro della pubblica istruzione nomina, entro 90 giorni dall'istituzione dell'ateneo di Foggia, un comitato tecnico-amministrativo, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 46 della legge 28 luglio 1967, n. 641, e successive modificazioni.

Il comitato tecnico-amministrativo esercita fino all'insediamento del relativo consiglio di amministrazione, le attribuzioni

demandate dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento al consiglio medesimo.

Il predetto comitato, in particolare:

a) formula, entro i 60 giorni successivi al decreto di nomina, le proposte per le scelte e l'acquisizione delle aree occorrenti, in relazione alle disponibilità edilizie eventualmente assicurate all'università predetta anche da parte degli enti locali e di privati riuniti anche in consorzio mediante le convenzioni di cui all'articolo 11;

b) formula, entro 60 giorni dalla data del decreto di approvazione dello statuto, il piano di attuazione dell'università, precisando fasi e tempi dell'attuazione medesima, sulla base dei piani di studio e delle altre deliberazioni per il funzionamento adottati da competenti organi accademici;

c) formula, entro i successivi 30 giorni, proposte per l'affidamento dell'incarico di progettazione per il complesso mediante pubblico concorso secondo le modalità stabilite dall'articolo 39 della legge 28 luglio 1967, n. 641, indicando a tal fine le esigenze didattico-tecniche-scientifiche e residenziali della nuova università. In particolare devono essere tenute presenti le esigenze di funzionamento dei dipartimenti e dei laboratori di ricerca e di specializzazione scientifica e tecnologica.

Il comitato amministra le somme messe a disposizione dalla presente legge per l'acquisizione delle aree e l'approntamento di opere edilizie e delle relative attrezzature dell'università di Foggia ed esercita tutte le ulteriori attribuzioni affidate dalle vigenti norme di legge ai consigli di amministrazione delle università.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto col Ministro del tesoro, si provvede all'eventuale collocazione fuori ruolo, con relativa indennità speciale, e in numero non superiore a due, dei componenti il comitato tecnico amministrativo per tutta la durata dell'incarico.

## ART. 9.

Le attribuzioni demandate al consiglio di facoltà dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento vengono esercitate da un comitato ordinatore.

Il comitato ordinatore è composto da tre professori ordinari eletti dai professori ordinari di tutte le facoltà dello stesso tipo.

I professori ordinari o straordinari che, in base alle vigenti disposizioni, vengono a far parte della predetta facoltà, sono aggregati al comitato anzidetto. Tale comitato cessa dalle sue funzioni allorché alla facoltà stessa risultino assegnati tre professori ordinari o straordinari.

In ogni caso detto comitato non può rimanere in carica oltre un biennio, e, qualora allo scadere del biennio medesimo non risultino assegnati alla facoltà tre professori ordinari o straordinari, si provvede all'elezione di un nuovo comitato con le stesse modalità indicate dal presente articolo.

## ART. 10.

Il consiglio di amministrazione dell'Università statale degli studi di Foggia è costituito, secondo le norme legislative vigenti in materia, non appena entrerà in funzione almeno una facoltà.

Del consiglio di amministrazione fanno parte due rappresentanti della regione.

## ART. 11.

Il comitato tecnico-amministrativo provvede, entro sei mesi, a redigere un piano per la localizzazione degli insediamenti universitari e definisce, nel quadro di una convenzione con il comune di Foggia, o con eventuali altri comuni interessati, l'acquisto di terreni e l'avvio delle opere di costruzione.

L'università degli studi di Foggia può stipulare convenzioni con enti locali o privati, riuniti anche in consorzio, da approvare con decreto del Presidente della

Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, per la determinazione dei contributi o la concessione di uso all'università di immobili e attrezzature.

Ogni convenzione di cui al precedente comma ha la durata di 20 anni e può essere rinnovata di volta in volta.

#### ART. 12.

Nella prima applicazione della presente legge, all'Università di Foggia sono assegnati professori ordinari, associati e ricercatori ripartiti per facoltà ed il personale non insegnante di ruolo di cui alle alleghe tabelle A e B.

I posti relativi al personale insegnante sono stabiliti sulla base delle norme contenute nella legge 21 febbraio 1980, n. 28.

Tali posti sono coperti almeno per il 50 per cento mediante pubblico concorso da bandirsi entro il termine di un anno dalla data di emanazione del decreto del Ministro della pubblica istruzione che stabilisce l'inizio dei vari corsi di laurea; i posti residui sono coperti mediante trasferimento a domanda di professori di ruolo di altre università.

I posti relativi al personale non insegnante sono prelevati da quelli portati in aumento dall'articolo 8 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, tranne per i posti relativi al personale ausiliario, per i quali il ruolo organico è aumentato dalle unità previste dalle alleghe tabelle.

#### ART. 13.

Per il funzionamento dell'università di Foggia è istituito il centro di calcolo.

#### ART. 14.

Per la costruzione degli edifici e l'acquisto delle aree necessarie al funzionamento della nuova università di Foggia è destinata la somma di 40 miliardi di lire.

---

**IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI**

---

All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante apposito stanziamento negli stati di previsione del Ministero della pubblica istruzione negli anni finanziari 1984-1986.

**ART. 15.**

Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme vigenti per l'ordinamento universitario.

**ART. 16.**

Nel periodo intercorrente fra l'incarico di progettazione edilizia di cui all'articolo 7 lettere *a)*, *b)* e *c)* e la piena agibilità dell'opera stessa, il comune con il concorso della provincia e delle regioni provvede al reperimento di idonee strutture.

## TABELLA A

## POSTI DI INSEGNANTE DI RUOLO

## Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

Professori ordinari . . . . .	15
Associati . . . . .	15
Ricercatori . . . . .	10

## Facoltà di scienze agrarie:

Professori ordinari . . . . .	15
Associati . . . . .	15
Ricercatori . . . . .	15

## Facoltà di scienze statistiche ed economiche:

Professori ordinari . . . . .	10
Associati . . . . .	10
Ricercatori . . . . .	8

## Facoltà di ingegneria:

Professori ordinari . . . . .	25
Associati . . . . .	25
Ricercatori . . . . .	20

## TABELLA B

## POSTI DEL PERSONALE NON INSEGNANTE DI RUOLO

Primo dirigente . . . . .	1
Carriera dirigente amministrativa . . . . .	4
Carriera di concetto amministrativa . . . . .	2
Carriera dirigente ragioneria . . . . .	1
Carriera di concetto ragioneria . . . . .	1
Carriera esecutiva . . . . .	10
Carriera direttore di biblioteca . . . . .	1
Carriera ingegnere uffici tecnici . . . . .	1
Carriera di concetto uffici tecnici . . . . .	1
Ausiliari . . . . .	5
Tecnici laureati . . . . .	10
Tecnici coadiutori . . . . .	13
Tecnici esecutivi . . . . .	8
Conservatori e curatori . . . . .	1
Operai . . . . .	4